



COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Libertà – 09097 San Nicolò D'Arcidano

ORDINANZA SINDACALE n. 4 del 13-02-2026

CARNEVALE ARCIDANESE ANNO 2026
VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2026
PROVVEDIMENTO PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E LA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

Premesso che Venerdì 20 Febbraio 2026 nel Comune di San Nicolò D'Arcidano, avrà luogo, la manifestazione carnevalesca con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera lungo le vie del centro abitato.

Preso atto che in tali adunanze si è discusso delle misure da adottare in occasione delle manifestazioni di cui sopra, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Considerato che le manifestazioni richiamano un notevole numero di persone e pertanto rendendo molto probabile un elevato consumo di bevande alcoliche in generale, con conseguente utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero essere utilizzati per causare danni a beni pubblici e privati e soprattutto alle persone;

Atteso che il probabile aumento del consumo di prodotti alcolici si protragga anche nelle ore notturne, determinando un incremento dei fenomeni di disturbo delle persone;

Valutato altresì, che l'abbandono incontrollato e la rottura/distruzione dei contenitori in vetro nei luoghi della manifestazione e nelle vicinanze, oltre ad essere un fenomeno difficilmente eliminabile, potrebbe costituire per un lungo periodo un rischio concreto per l'incolumità pubblica;

Ravvisata la necessità di rafforzare le misure a tutela della sicurezza pubblica impartendo prescrizioni a carattere generale relativi sia al consumo di prodotti alcolici, che ai soggetti venditori di strumenti da punta e da taglio e coltelli, nonché l'introduzione, la vendita, la detenzione su area pubblica o aperta al pubblico di qualsiasi tipo di bombolette spray contenente gas OC o altre sostanze urticanti.

Ritenuto di dover procedere, al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti dell'ordine pubblico e sicurezza pubblica in occasione della manifestazione carnevalesca disponendo nella data di **Venerdì 20 Febbraio 2026** divieti e prescrizioni inerenti la vendita e somministrazione di bevande alcoliche, nonché la vendita e somministrazione, anche a mezzo di distributori automatici, di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o altro materiale che frangendosi possa costituire pericolo, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;

Visto il Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773;

Visto il D.M. 05/08/2008 – incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – circolare esplicativa nella quale si legge fra l'altro che "...eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela(in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla Legge 14/08/2011, n. 148;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 (c.d. circolare Morcone).

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1100/1/110(10) del 18 luglio 2018 (c.d. circolare Piantedosi).

Considerato, altresì che al fine di garantire le eccezionali misure di sicurezza, previsto dal Decreto Legge 14 Giugno 2019, n. 53, convertito in legge 8 agosto 2019, n. 77 (legge Sicurezza Bis) pubblicato nella G.U: n. 186 del 09/08/2019, risulta necessario ed urgente provvedere all'emissione della presente Ordinanza al fine del divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande alcooliche nonché di altre bevande in bottiglie di vetro o in lattine;

Vista la Circolare della Questura di Oristano prot. 16149 del 15.06.2017 avente ad oggetto gestione delle pubbliche manifestazioni;

Vista la Circolare della Prefettura di Oristano prot. 1321/2017/A1 del 26.06.2017 avente ad oggetto manifestazioni pubbliche indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety;

VISTO l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 6, decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) e dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 04.04.2011, di attribuzione espressa in capo al Sindaco del potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, comunicandoli preventivamente al Prefetto, ai sensi dei commi 4 e 4 bis del sopracitato articolo 54 del TUEL, così come sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. b), decreto legge 20/02/2017 n. 14, convertito con modifiche dalla legge 18 aprile 2017 n. 48.

INFORMATO preventivamente il Sig. Prefetto, ai sensi dell'art. 54, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dall'art. 6, comma 4, Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125;

ORDINA

PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESSA

IN DATA 20 FEBBRAIO 2026 LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

1. l'onere in capo a titolari/gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali e distributori automatici, ivi compresi i commercianti su area pubblica, situati nel territorio comunale di osservare in tutto il perimetro degli eventi di cui si compone la manifestazione, così come delimitato dall'ubicazione dei punti di controllo/filtraggio che verranno indicati con apposita cartellonistica:
 - a) Divieto di vendita di bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro nonché il divieto di vendita di bottiglie di plastica con tappo, durante lo svolgimento delle manifestazioni;
 - b) il divieto di vendita, imposto ed esteso alle categorie di cui sopra, in tutto il territorio comunale, **dalle ore 14:00 di Venerdì 20 Febbraio 2026 e fino alle ore 07:00 di Sabato 21 Febbraio 2026 per:**

qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro;

2. L'onere in capo ai soggetti titolari di attività di vendita di strumenti da punta e da taglio (coltello artigianale sardo):
 - a) di esporre gli stessi esclusivamente all'interno di apposite bacheche in vetro, chiuse e costantemente vigilate e, che detti strumenti, siano esclusivamente prodotti artigianali e del venditore;
di osservare il divieto di vendita di: a) coltelli a serramanico, b) a scatto, c) a molla, d) tipo *balisong*, e) pugnali di qualsiasi specie, f) baionette, g) ogni altra lama la cui naturale destinazione sia l'offesa alla persona;
 - b) di avere facoltà di esposizione e vendita di coltelli a serramanico con lama pieghevole a mano nella cavità dell'impugnatura, privi di sistemi di bloccaggio della lama, a condizione che siano venduti/ceduti in apposite confezioni sigillate, dando esplicita e formale avvertenza che l'apertura di tali confezioni e il conseguente porto del coltello negli ambienti della manifestazione integra il reato di cui all'art. 4. legge 110/1975 (Vedasi per tutte, Corte di Cassazione, I Penale, numero 10978 del 13 marzo 2015).
 - c) di adottare specifici accorgimenti tali da impedire a soggetti malintenzionati, di impossessarsi in maniera non consentita degli strumenti da punta e da taglio eventualmente posti in vendita, (coltelli da cucina, cesoie, asce, eccetera);
 - d) di adottare modalità di costante controllo di detti strumenti;
3. il divieto di introdurre o comunque detenere bevande in contenitori di vetro, ad eccezione delle bottiglie di plastica, purché senza tappo, contenenti acqua o bevande, all'interno delle aree della manifestazione, (il cui accesso è consentito solo tramite i varchi di controllo presenti sul perimetro della manifestazione e presso i quali verranno posizionati dei contenitori atti a evitare l'ingresso di persone con quanto sopra esposto e che consentirà agli operatori dei varchi di poter invitare gli spettatori al corretto conferimento);
4. Il divieto di vendita, l'introduzione e la detenzione su area pubblica o aperta al pubblico di qualsiasi tipo di bombolette spray contenente gas OC o altre sostanze urticanti.
5. Il divieto per i partecipanti della sfilata, per i figuranti appartenenti ai carri allegorici e ai gruppi mascherati e per il pubblico presente alla manifestazione, di introdurre o comunque detenere alimenti e bevande in contenitori di vetro, in tutto il territorio comunale.
6. **Che i controlli** sull'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope – effettuati a campione sui conducenti dei carri e/o sui partecipanti– si svolgano prima e dopo la manifestazione, mentre gli eventuali alcoltest dovranno svolgersi, a campione, nei confronti dei conducenti dei carri, prima che abbia inizio la sfilata dei carri allegorici.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa:

1. Al Sig. Prefetto di Oristano;
2. Alla Questura di Oristano,
3. Al Comando Provinciale Stazione dei Carabinieri di Oristano;
4. Al Comando della Stazione della Guardia di Finanza;
5. Alla Stazione dei Carabinieri di Terralba;
6. All'Albo Pretorio presso il Comune di San Nicolò D'Arcidano;
7. Trasmessa all'Ufficio Commercio e AA.PP.;
8. Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Terralbese;

Che la presente Ordinanza venga consegnata ai titolari/gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali e titolari di distributori automatici, ivi compresi i commercianti su area pubblica, situati nel territorio comunale e i commercianti su area pubblica che nella data del 01 marzo 2025 saranno presenti nel territorio comunale per svolgere l'attività di vendita.

AVVERTE

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente Ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per la violazione delle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore ai sensi dell'art.16 legge 24 novembre 1981, n. 689, del pagamento della somma pari a 50,00(doppio del minimo).

AVVISA

Avverso il presente Provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione. Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento.



IL SINDACO
(*Davide Fanari*)